

## Newsletter

Business Unit *White Collar Crime and Business Integrity*,  
Newsletter del 22 dicembre 2018

Disegno di legge 18 dicembre 2018, n. 1189-B - c.d. Spazza-corrotti

## Introduzione

Il 18 dicembre 2018 la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura il testo del disegno di legge 1189-B, recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* (c.d. Spazza-corrotti).

La nuova normativa entrerà in vigore all’esito del consueto termine di quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I trenta commi dell’articolo unico di cui si compone il provvedimento contengono misure destinate a incidere sensibilmente sul diritto penale sostanziale e processuale.

Vengono poi apportate significative modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti (D.lgs. n. 231 del 2001).

Considerando l’ampiezza e l’eterogeneità degli interventi, la normativa di prossima pubblicazione appare di indubbio interesse per i privati e per le imprese: si propone, pertanto, una sinossi illustrativa delle principali novità (non si indugerà sulle disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

## Modifiche al codice penale

## Interventi in materia di prescrizione del reato

Il provvedimento in esame opera una profonda modifica della disciplina in materia di prescrizione del reato, a distanza di poco più di un anno dall'intervento della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando).

Al di là del nuovo termine di decorrenza della prescrizione in caso di reato continuato – individuato nel giorno in cui è cessata la continuazione – la principale novità della legge c.d. Spazza-corrotti è senz'altro costituita dal regime di **sospensione sine die della prescrizione**, previsto dal riformato art. 159 cod. pen. La novella prevede, in particolare, che il corso della prescrizione sia sospeso a decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna sino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data dell'irrevocabilità del decreto di condanna. In altre parole: l'emissione di una pronuncia di primo grado, a prescindere dall'esito del giudizio, inibisce una successiva estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione.

La modifica in esame, peraltro, entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2020.

## Interventi in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione

La legge c.d. Spazza-corrotti dispone una prima modifica degli artt. 9 e 10 cod. pen., escludendo la necessità della richiesta del Ministro della giustizia o dell'istanza o querela della persona offesa, qualora, rispettivamente, il cittadino italiano abbia commesso all'estero taluno dei delitti previsti dagli artt. 320, 321 e 346-*bis* cod. pen., o lo straniero abbia commesso in territorio estero e a danno dello Stato o di un cittadino italiano taluno dei delitti indicati dagli artt. 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis* cod. pen.

In secondo luogo, si registra un robusto **inasprimento del trattamento sanzionatorio** in relazione alle **pene accessorie** applicabili nei confronti degli autori di taluni delitti contro la P.A.

A tal proposito devono menzionarsi:

- La modifica dell'art. 32-*quater* cod. pen.: l'incapacità di contrattare con la P.A. viene estesa anche al peculato e alla novellata fattispecie di traffico di influenze illecite;
- La modifica dell'art. 317-*bis* cod. pen. (c.d. Daspo per i corrotti).

Quanto a quest'ultima, da un lato essa estende la pena accessoria dell'**interdizione perpetua** dai pubblici uffici ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità dal lato passivo, corruzione dell'incaricato di un pubblico servizio, pene per il corruttore ex art. 321 cod. pen., istigazione alla corruzione, corruzione internazionale e traffico di influenze illecite e, dall'altro, introduce *ex novo* la pena accessoria dell'**incapacità di contrattare con la P.A. in perpetuo**, salvo che per l'accesso alle prestazioni di pubblici servizi.

Degna di nota è poi la rimodulazione del pregresso **regime delle circostanze attenuanti**, che ora si scinde in due ipotesi: infatti, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre l'attenuante di cui all'art 323-*bis*, co. 1 cod. pen. (particolare tenuità), la condanna per i predetti reati importa l'interdizione e il divieto temporaneo per una durata non

# CHIOMENTI

inferiore a cinque anni né superiore a sette. Diversamente, se ricorre la circostanza attenuante di cui all'art. 323-*bis*, co. 2 (recesso attivo), la condanna per i delitti ivi previsti importa che le suindicate sanzioni accessorie abbiano durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

In terzo luogo, la legge c.d. Spazza-corrotti introduce una nuova **causa di non punibilità** all'art. 323-*ter* cod. pen., ispirata alle disposizioni premiali in materia di terrorismo e criminalità organizzata.

Si prevede, infatti, la non punibilità per chi, avendo commesso un fatto di corruzione o di induzione indebita, sia attiva che passiva, di turbativa d'asta, di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di astensione dagli incanti, **denunci volontariamente il reato** e fornisca indicazioni utili e concrete per assicurarne la prova e per individuarne gli altri responsabili (occorre, tuttavia, che tale denuncia però sia intervenuta prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla loro commissione).

Tale causa di non punibilità è peraltro subordinata (i) alla messa a disposizione delle utilità percepite tramite il reato o del loro equivalente, oppure (ii) all'indicazione di elementi utili per procedere all'individuazione del beneficiario effettivo dei proventi.

Per evitare utilizzi strumentali della non punibilità, la disposizione sancisce la non applicabilità della causa di non punibilità nel caso in cui la denuncia sia stata decisa prima della commissione del reato denunciato al fine di ottenere la successiva impunità.

Parimenti, è esclusa la causa di non punibilità quando l'agente di P.G. abbia violato le disposizioni dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, disciplinante le cc.dd. operazioni sotto copertura.

La legge Spazza-corrotti **abroga, poi, il delitto di millantato credito** (art. 346 cod. pen.), facendone confluire le condotte all'interno della **novellata fattispecie di traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* cod. pen.).

Attualmente, pertanto, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi, chi, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e 322-*bis* cod. pen, vantando o avendo effettive relazioni con agenti pubblici, anche internazionali, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per la remunerazione di tali agenti pubblici, anche internazionali.

Peraltro, a seguito della novella, la condotta in esame, se prodromica al compimento di un fatto di corruzione propria, costituisce una circostanza aggravante e non più una modalità alternativa di realizzazione del reato.

Il provvedimento dispone altresì una nutrita serie di inasprimenti sanzionatori e di modifiche *lato sensu* repressive.

Tanto è a dirsi con riguardo:

- al delitto di **indebita percezione di erogazioni** a danno dello Stato (art. 316-*ter* cod. pen.): qualora l'agente sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, questi incorrerà nella pena della reclusione da uno a quattro anni;
- alla rinnovata disciplina della **riabilitazione** (art. 179 cod. pen.): essa diviene ora improduttiva di effetti per le pene accessorie perpetue - tra cui deve ricomprendersi il già richiamato art. 317-*bis* cod. pen. - che si estingueranno decorsi non meno di sette anni dalla declaratoria di riabilitazione, qualora il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta;

- al delitto di **corruzione internazionale** (art. 322-*bis* cod. pen.): tra i possibili destinatari dell'offerta corruttiva vengono incluse le persone che nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali esercitano funzioni o attività corrispondenti a quella dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. Contestualmente, il provvedimento elimina il dolo specifico nella corruzione, istigazione e induzione indebita internazionali attive, estendendo lo spettro della punibilità al di là della finalità di conseguimento di un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o di ottenimento e mantenimento di attività economiche e finanziarie;
- al delitto di **appropriazione indebita** (art. 646 cod. pen.): la nuova cornice edittale prevede ora la reclusione da due a cinque anni e la multa da Euro 1000 a 3000.
- al delitto di **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 cod. pen.): la nuova cornice edittale prevede ora la reclusione da tre ad otto anni;
- al regime di **procedibilità ex officio** della truffa semplice, della frode informatica semplice e dell'appropriazione indebita su cose possedute a titolo di deposito necessario (art. 649-*bis* cod. pen.): questo modello di procedibilità sussiste anche nell'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o infermità di mente o il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;
- all'estensione per il corruttore della sanzione della **riparazione pecuniaria** ex art. 322-*quater* cod. pen., il cui oggetto peraltro viene ampliato anche al profitto del reato;
- alla **sospensione condizionale della pena**: rispetto ai reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. – ivi inclusa la fattispecie dell'art. 321 cod. pen. – la concessione del beneficio suscettibile di determinare l'estinzione del reato è ora condizionata al versamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria. Inoltre, la sospensione condizionale della pena non si estende più automaticamente anche alle pene accessorie, rispetto alle quali è previsto un vaglio nel merito da parte del Giudice.

## Modifiche al Codice di procedura penale e alla disciplina sulle operazioni sotto copertura.

Numerose e di primo piano anche le modifiche al codice di rito e alla normativa in materia di operazioni cc.dd. sotto copertura.

## Modifiche alla disciplina delle intercettazioni.

Il comma 3 del provvedimento in esame innova la disciplina relativa all'**utilizzo di captatori informatici su dispositivi portatili (cc.dd. Trojan)** nel domicilio o negli altri luoghi di privata dimora, eliminando la previgente disciplina imitativa che ne consentiva l'uso solo quando vi era motivo di ritenere che in tali luoghi fosse in corso l'attività criminosa (art. 6, co. 2 D.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216).

Inoltre, il Legislatore è intervenuto sulla disciplina delle intercettazioni ambientali mediante captatore informatico, **equiparando ai gravi reati** per i quali è previsto il regime c.d. speciale di cui all'art 13 del D.lg. 13 maggio 1991, n. 152 (in particolare, quanto ai meno rigorosi presupposti di applicabilità e al più favorevole regime delle proroghe) i **delitti dei pubblici**

# CHIOMENTI

**ufficiali** contro la Pubblica Amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

## **Misura cautelare del divieto temporaneo di contrattare con la P.A. (art. 289-*bis* cod. proc. pen.)**

Si introduce al comma 4 della legge c.d. Spazza-corrotti la **misura cautelare interdittiva** in oggetto, prevedendone peraltro l'applicabilità anche al di fuori dei limiti di pena ordinariamente previsti qualora si proceda per un delitto contro la P.A.

## **Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento)**

In base alla nuova disciplina della legge c.d. Spazza-corrotti, il giudice al quale sia sottoposta una richiesta di patteggiamento subordinata all'esenzione dalle pene accessorie *ex art. 317-bis* cod. pen. ovvero alla loro sospensione condizionale, «*se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione non possa essere concessa, rigetta la richiesta*».

Qualora, poi, il patteggiamento riguardi i delitti di peculato, concussione, corruzione attiva e passiva, anche internazionale o per istigazione, e il traffico di influenze illecite, il giudice ha il potere discrezionale di applicare le pene accessorie previste dal richiamato art. 317-*bis* cod. pen., anche se la pena detentiva applicata sia inferiore a due anni.

## **Impugnabilità della confisca *ex art. 322-ter* cod. pen. anche a seguito di estinzione del reato per amnistia o prescrizione**

Il regime previsto dal nuovo art. 578-*bis* cod. proc. pen. riguardante l'impugnabilità della confisca allargata nel caso di intervenuta amnistia o prescrizione del reato, viene esteso anche alla confisca speciale prevista per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (art. 322-*ter* cod. pen.).

## **Operazioni sotto copertura**

La legge Spazza-corrotti, intervenendo sull'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, inserisce la concussione, la corruzione per l'esercizio della funzione - attiva e passiva -, la corruzione propria, aggravata e in atti giudiziari - attiva e passiva -, l'induzione indebita passiva, l'istigazione alla corruzione, la corruzione internazionale, il traffico di influenze illecite, la turbativa d'asta, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti nell'elenco dei reati per i quali gli ufficiali di P.G. non sono punibili se, nel corso di operazioni sotto copertura, abbiano acquistato, ricevuto, sostituito od occultato denaro o altra utilità, beni o cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo del reato o ne abbiano accettato la promessa o l'offerta o altrimenti abbiano ostacolato

l'individuazione della loro provenienza, ovvero abbiano corrisposto denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, ovvero abbiano promesso o dato denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o abbiano sollecitato denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarli.

## **Modifiche in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.lgs. 9 giugno 2001, n. 231.**

Il comma 9 della legge c.d. Spazza-corrotti introduce come reato presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti la novellata fattispecie di traffico di influenze illecite, che come detto ha inglobato le condotte rientranti nella previgente ipotesi del millantato credito.

Assai dirimente è poi la modifica della disciplina relativa alla **durata delle sanzioni interdittive per i reati-presupposto considerati dall'art. 25, co. 2 del decreto** (concussione, corruzione propria e in atti giudiziari, ecc.): l'originaria durata «*non inferiore ad un anno*» è sostituita dal provvedimento in esame con quella «*non inferiore a quattro anni e non superiore a sette*» e «*non inferiore a due anni e non superiore a quattro*», a seconda che il reato sia commesso da un soggetto apicale ovvero sottoposto all'altrui direzione.

Tuttavia, la durata delle sanzioni interdittive ritorna ad essere quella ordinaria stabilita dall'art. 13, co. 2 decreto (i.e. non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) «*se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

Infine, la legge Spazza-corrotti ridetermina la durata massima delle sanzioni interdittive applicate in sede cautelare, che sino alla sentenza di primo grado non possono superare l'anno e, dopo tale provvedimento, l'anno e quattro mesi.

## **Modifiche al codice civile: Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati**

In relazione agli artt. 2635 e 2635-*bis* cod. civ., la legge c.d. Spazza-corrotti dispone, infine, l'abrogazione della precedente procedibilità a querela per le ipotesi diverse da quelle che cagionano una distorsione della concorrenza (già punibili d'ufficio).

*Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti*